

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4441

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FOLLIERI, MANIERI e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2000

—————

Disposizioni per la riscossione mediante ruoli delle entrate
dell’«Acquedotto pugliese S.p.a.»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Fin dalla sua costituzione - avvenuta nel 1919 - l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ha sempre provveduto alla riscossione dei canoni dell'acqua e relativi accessori tramite gli esattori delle imposte dirette (dal 1990 trasformati in concessionari del servizio riscossione dei tributi).

Peraltro, con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, il suddetto Ente è stato trasformato in società per azioni denominata «Acquedotto pugliese S.p.a.». Contemporaneamente, l'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ha modificato la riscossione per ruoli affidata ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi prevedendo che la riscossione coattiva può essere espletata da parte dei concessionari solo in favore di enti pubblici, con la conseguenza che l'avvenuta trasformazione dell'Acquedotto pugliese in Spa non consente più la riscossione tramite ruolo dei canoni dell'acqua per le partite morose. A ciò si deve aggiungere che non si ritiene applicabile il comma 3 del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 che fa salve le riscossioni tramite ruolo effettuate dai concessionari sulla base delle precedenti normative.

Orbene, se non si intervenisse con una apposita previsione legislativa ne deriverebbe la perdita della riscossione delle entrate in parola da parte dei concessionari della Puglia e della Basilicata (nonché di parte della provincia di Avellino).

Le conseguenze per le aziende che gestiscono il servizio di riscossione nelle suddette province sarebbero estremamente pesanti in termini di riduzione sia di riscossione sia di

ricavi nonché di carichi di lavoro per il personale dipendente. Infatti, da una accurata e puntuale indagine effettuata dalle aziende interessate è risultato che, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina della riscossione:

- 1) la contrazione delle riscossioni per ruolo si attesta sul 35 per cento;
- 2) la riduzione dei ricavi si attesta sul 10 per cento;
- 3) la riduzione dei carichi di lavoro si attesta sul 20 per cento.

Tutto ciò comporterà, necessariamente, la messa in mobilità di un consistente numero di dipendenti, stimabile, per tutta l'area interessata da tale sottrazione di lavoro, in oltre trecento unità.

Tale aspetto - che certamente è quello socialmente più rilevante - andrebbe ad aggravare le condizioni di un settore già alla vigilia di profonde ristrutturazioni aziendali indotte dalla recente riforma del servizio nonché di quell'area meridionale che, nel suo complesso, denuncia forti problemi occupazionali.

Onde evitare le suddette conseguenze negative sia per le aziende sia per i lavoratori interessati, si è predisposto il presente disegno di legge, il quale, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, prevede espressamente che l'«Acquedotto pugliese S.p.a.» può affidare la riscossione coattiva delle partite morose ai concessionari della riscossione tramite la formazione di appositi ruoli.

È inoltre previsto che i concessionari della riscossione possono partecipare a gare ovvero stipulare convenzioni con l'«Acquedotto pugliese S.p.a.» per la riscossione volontaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'«Acquedotto pugliese S.p.a.» può affidare la riscossione coattiva delle proprie entrate ai concessionari del servizio nazionale della riscossione secondo le disposizioni contenute nei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112.

2. Nel rispetto delle procedure di affidamento del servizio di riscossione deliberate dall'«Acquedotto pugliese S.p.a.», i concessionari del servizio nazionale possono essere altresì incaricati della riscossione volontaria delle entrate di cui al comma 1.

